


N. 01507/2011 REG.PROV.COLL.

N. 04175/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4175 del 2010, proposto da:
Emilia Sgobbo, Luigi Caputo, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Gomez D'Ayala, Giuseppe Sollazzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Sollazzo in Napoli, via Stendhal, 23;

contro

Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Miani, con domicilio eletto presso l'avvocatura in Napoli, via S. Lucia, 81;

Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario;

per l'annullamento

- del decreto n.17/2010 avente ad oggetto la sospensione dell'erogazione a carico del SSR dei prodotti a proteici ai pazienti con insufficienza renale cronica, e di ogni altro atto connesso e

conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti impugnano la decisione presa dal Presidente della regione Campania, in qualità di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro nel settore sanitario, con la quale è stata disposta la sospensione della erogazione a carico del servizio Sanitario Regionale dei prodotti dietetici ai pazienti con insufficienza renale cronica .

Parte ricorrente contesta la legittimità dell'atto sotto vari profili, per difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, erroneità della ponderazione dell'interesse pubblico, violazione del principio di affidamento e degli articolo 1, comma 2 e 3, del d. lgs. 502 del 1992 e 3 della L. 833 del 1978, nonché degli articolo 3 e 32 della Carta costituzionale.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione regionale, che conclude per l'inammissibilità e per l'infondatezza del ricorso.

Accolta l'istanza cautelare, poi riformata in sede di appello,

all'udienza di discussione del 9 febbraio 2011 la causa è trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Con d.P.C.M. 29 novembre 2001 lo Stato ha proceduto alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), al fine di indicare alle regioni i trattamenti sanitari doverosamente a carico del Servizio sanitario Nazionale in forma gratuita ovvero previo pagamento di un contributo (cd. ticket) da parte dell'assistito.

Nonostante l'erogazione dei prodotti alimentari iproteici per i pazienti affetti da insufficienza renale deliberazione non fosse prevista nei LEA, la gran parte delle Regioni, ivi compresa la Campania (delibera 22.12.1986) hanno deciso di inserire il suddetto trattamento sanitario nell'ambito di quelli a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Nell'ambito delle iniziative volte ad assicurare l'attuazione del piano di rientro nel settore sanitario, la Regione Campania, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi di contenimento e riduzione dei costi, ha imposto una serie di misure volta al taglio della spesa sanitaria, tra cui, per quel che interessa in questa sede, la sospensione della erogazione a carico del Servizio sanitario regionale dei prodotti dietetici ai pazienti con insufficienza renale cronica.

La decisione gravata è stata deliberata in ossequio al divieto di porre a carico del bilancio regionale prestazioni non comprese tra i livelli essenziali di assistenza ed in attesa della ridefinizione delle

prestazioni che la regione si impegna a garantire ai cittadini.

Le censure rivolte avverso la insufficienza motivazionale del provvedimento sono meritevole di apprezzamento.

Vale premettere, in primo luogo, che il presupposto alla base della sospensione –divieto di ampliare i LEA – non trova riscontro immediato ed assoluto nella cornice normativa di riferimento, tenuto conto che, per definizione, i LEA costituiscono la piattaforma minima di assistenza sanitaria e le regioni sono libere – sia pure nei limiti del rispetto delle risorse a disposizione - di innalzare la soglia di tutela della salute dei cittadini.

La decisione rappresenta piuttosto una esecuzione degli impegni presi dalla regione Campania in sede di accettazione del piano di rientro sanitario ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311.

Ed invero, attesa la peculiare situazione finanziaria della regione, dovuto precipuamente al fortissimo disavanzo di bilancio nel settore sanitario, le delibera regionale di approvazione del piano di rientro (n. 460 del 2007) ha previsto, fra le misure di riequilibrio, anche al fine di accedere al fondo integrativo statale, il divieto di erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di prestazioni ulteriori rispetto a quelle fissate dallo Stato quali essenziale ed indispensabili per la salute dei cittadini (i cd. LEA).

In questo quadro, il provvedimento commissariale impugnato, pur rappresentando una doverosa ottemperanza agli impegni presi in

sede di stipulazione del piano di rientro sanitario, non costituisce tuttavia l'unica soluzione a disposizione dell'amministrazione regionale che, mediante proprie risorse o attraverso un contenimento della spese sanitarie che involga settori meno delicati e meno incidenti in via diretta e immediata sulla vita dei malati, avrebbe potuto e dovuto circoscrivere e graduare la sospensione dell'erogazione dei prodotti in questione.

In effetti la decisione di sospendere tout court, in modo indifferenziato e senza limiti di tempo l'erogazione di prodotti finora assicurati ai pazienti affetti da insufficienza renale cronica non appare in linea con gli obiettivi enunciati nello stesso provvedimento, vale a dire l'impegno della regione a programmare un intervento complessivo e ponderato in ordine alla ridefinizione delle prestazioni a carico (parziale o totale) della regione.

Era invece necessario che la Regione, prima di adottare un provvedimento così radicale e indiscriminato, valutasse la gravità della patologia e le conseguenze del provvedimento, la possibilità di condizionare l'erogazione della prestazione a determinate condizioni economiche e reddituali dei malati, di limitarne l'entità e la durata nel tempo, e che evidenziasse altresì l'impossibilità di far fronte a tale ridotto residuo onere economico con altre risorse, anche mediante la riduzione o l'eliminazione di altre spese in altri settori non incidenti pesantemente sulla salute e sulla vita degli ammalati.

Vale anche rimarcare che il risultato ottenuto (l'azzeramento

improvviso di qualsivoglia contributo del Servizio Sanitario Nazionale) presenta modalità di attuazioni dell'intervento evidentemente lesive dell'affidamento ingenerato nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica, che sono costretti a passare improvvisamente ed istantaneamente da un regime di esenzione totale ad un regime di contribuzione piena.

Tale repentino mutamento di regime, in virtù della scarsa motivazione a supporto dello stesso, non tiene neanche conto dei benefici economici indiretti che una eventuale contribuzione della regione all'erogazione di prodotti apoteici può determinare a valle mediante la riduzione o il procrastinamento dei trattamenti ospedalieri (dialisi, degenze, trapianti e simili).

Non può infatti escludersi che una maggiore ponderazione dei molteplici aspetti della situazione e una approfondita istruttoria suggeriscano l'adozione di misure contributive graduate nel tempo e diversificate in ragione delle capacità reddituali e alle condizioni di salute degli assistiti, sia pure nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili o altrimenti reperibili.

In virtù delle considerazioni esposte il ricorso va accolto e per l'effetto il decreto n. 17 del 2010 deve essere annullato, ferma restando la possibilità del riesercizio del potere secondo le direttive indicate.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto gravato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)